

Comunicazione operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro): scadenza al 30/04/2019

A partire dal 1° gennaio 2019 entra in vigore la nuova Comunicazione delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “esterometro” attraverso il quale, gli operatori IVA residenti in Italia, dovranno comunicare le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, come disciplinato dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Soggetti obbligati:

- tutti gli operatori IVA per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
- tutti gli operatori IVA per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

I soggetti obbligati sono quelli residenti, stabiliti (stabile organizzazione) o identificati nel territorio dello Stato direttamente ex art. 35-ter del DPR n. 633/1972 o per mezzo di rappresentante fiscale.

Sono inclusi i soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia, San Marino (extra cee).

Soggetti esclusi:

- contribuenti nel regime dei minimi;
- contribuenti nel regime forfettario;
- contribuenti nel regime speciale degli agricoltori.

Operazioni da comunicare:

Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione”.

Non verrà inclusa la descrizione dell'operazione.

Operazioni escluse:

Le operazioni effettuate con soggetti che hanno la stabile organizzazione in Italia sono escluse dalla comunicazione.

Termini e modalità di presentazione:

La Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dall'estero, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite formato Xml firmato digitalmente dal soggetto obbligato o dal suo delegato.

Il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 punto 9.3 ***“stabilisce il termine per effettuare la comunicazione dei dati, vale a dire l'ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso. Ad esempio, se la fattura è stata emessa il 10 febbraio 2019, la comunicazione dei dati ivi contenuti dev'essere effettuata entro il 31 marzo successivo.***

Per ciò che riguarda la comunicazione dei dati relativi alle fatture passive, l'adempimento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA”.

La prima scadenza dell'Esterometro è il 30 aprile 2019 per le operazioni effettuate o ricevute nel primo trimestre 2019, sulla base della proroga concessa per l'avvio del nuovo adempimento.

Sanzioni

Le sanzioni amministrative previste per l'omissione o l'errata trasmissione dell'esterometro sono di due euro per ciascuna fattura, per un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. la sanzione viene ridotta del 50%, quindi, per un limite massimo di 500 euro, se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni alla scadenza, o viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.

Cordiali saluti,

Studio Casagrande Consulting STP